

Comune di San Vendemiano

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE E PRIVATE A CIRCHI EQUESTRI, SPETTACOLI VIAGGIANTI, PARCHI DIVERTIMENTO, ECC.

- Del. C.C. n. 99 del 16.10.1981
- Del. C.C. n. 12 del 31.01.1985
- Del. C.C. n. 103 del 24.07.1985
- Del. C.C. n. 156 del 28.09.1987
- Del. C.C. n. 43 del 24.11.2000

(Atto cognitivo)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI AREE
PUBBLICHE E PRIVATE A CIRCHI EQUESTRI, SPETTACOLI
VIAGGIANTI,
PARCHI DIVERTIMENTO, ECC.**

TITOLO I° - CIRCHI EQUESTRI E SPETTACOLI VIAGGIANTI IN GENERE

ART. 1

Le occupazioni di suolo pubblico da effettuarsi con installazioni di circhi od altre attività affini dello spettacolo viaggiante, sono autorizzate esclusivamente nelle aree a ciò destinate e comprese nell'elenco approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 9 comma 1° della Legge n. 337 del 18 marzo 1968.

ART. 2

Le concessioni delle aree di cui al precedente articolo è fatta direttamente agli esercenti muniti dell'autorizzazione del Ministero del Turismo e Spettacolo, prevista dagli artt. 6, 7, 8 della Legge 337 del 18 marzo 1968.

ART. 3

Per ottenere la concessione delle aree di cui all'indicato nell'art. 1, gli esercenti dovranno far pervenire al Sindaco domanda in bollo, almeno 90 (novanta) giorni antecedenti la data dell'occupazione del suolo.

Nella domanda il richiedente dovrà indicare :

- a) le generalità, la residenza ed il recapito per la corrispondenza postale e per ogni eventuale altra comunicazione ;
- b) il tipo, le caratteristiche e le misure di ingombro dell'attrazione (possibilmente allegando fotografie o bozzetti) ;
- c) il tipo, il numero e le dimensioni dei carriaggi, delle carovane di abitazione ;
- d) il periodo ed il luogo per cui è richiesta la concessione di occupazione del suolo pubblico.

Alla domanda, inoltre, devono essere allegati i seguenti documenti :

- a) copia fotostatica della licenza e Nulla Osta di agibilità rilasciato dal Ministero del Turismo e Spettacolo ;
- b) in caso di occupazione di terreno privato, autorizzazione scritta del proprietario del fondo, la cui firma deve essere autenticata dal Segretario Comunale e da Funzionario delegato dal Sindaco.

ART. 4

Le domande verranno esaminate da una Commissione consiliare presieduta dal Sindaco o suo delegato e composta da altri 4 consiglieri comunali, di cui due della minoranza, ed integrata dal Comandante della Polizia Municipale e da un rappresentante dell'Associazione di categoria rappresentata in seno alla Commissione Consultiva di cui all'art. 3 della L. 18.03.1968 n. 337.

ART. 5

La concessione per l'installazione delle attrazioni e degli impianti connessi, verrà rilasciata dal Sindaco e dall'Assessore all'uopo delegato, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 4.

La decisione di cui sopra verrà comunicata al richiedente almeno trenta giorni prima della data per cui è stata richiesta l'installazione.

Entro lo stesso termine verrà comunicato al richiedente l'eventuale diniego della concessione.

La concessione non potrà essere rilasciata per una durata superiore a 8 (otto) giorni per i complessi circensi ed a 10 (dieci) giorni per le altre attrazioni.

Il Sindaco potrà far osservare, a suo giudizio, un periodo di intervallo tra una concessione e l'altra nella stessa località.

ART. 6

Nell'assegnazione delle aree saranno adottati, ai fini della precedenza, i seguenti criteri :

1) anzianità di frequenza al parco, nell'area richiesta, con la medesima attrazione ; detta anzianità si acquisisce con la presenza al parco per almeno tre anni consecutivi.

L'anzianità di frequenza viene a cessare quando il titolare abbandona l'attività o viene sostituito da altra persona nell'esercizio dell'attrazione stessa.

Il concessionario che, per giustificati motivi ritenuti validi dal Sindaco, non abbia potuto occupare l'area assegnatagli, conserva ininterrotta la propria anzianità.

2) Anzianità di appartenenza alla categoria dello Spettacolo Viaggiante e di gestione del mestiere. L'anzianità di mestiere si riferisce alla gestione ininterrotta dell'attrazione a decorrere dall'anno, mese, giorno di emissione del Nulla Osta di Agibilità o della autorizzazione rilasciata dal Ministero del Turismo e Spettacolo.

Quando vi siano più domande di esercenti con parità di diritto in base ai requisiti di cui ai punti uno o due verranno prese in considerazione :

a) anzianità di residenza nel Comune ;

b) novità ed interesse dell'attrazione ;

c) data di presentazione delle domande.

Tra i richiedenti a parità di titoli si procederà a sorteggio.

ART. 7

In caso di sostituzione del tipo di attrazione il titolare non conserva l'anzianità di frequenza nella misura intera ma bensì viene valutata nella misura massima di due anni, mentre viene attribuito un punteggio a parte per le nuove attrazioni non presenti nell'anno precedente. La commissione di cui all'art. 4 stabilirà di anno in anno, viste le domande, il numero delle nuove attrazioni.

ART. 8

La concessione delle aree è strettamente personale e vale esclusivamente per l'attrazione indicata nella concessione stessa. E' vietata la subconcessione sotto qualsiasi titolo e forma.

Il Concessionario è tenuto, inoltre, a gestire direttamente ed esclusivamente l'impianto per cui ha ottenuto la concessione. In caso di trasgressione, la concessione sarà immediatamente revocata sia al subconcedente che al subconcessionario ed entrambi saranno esclusi dalle future concessioni per un periodo che verrà di volta in volta stabilito dal Sindaco sentito il parere della Commissione di cui all'art. 4.

ART. 9

In caso di trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda, per atto tra vivi, redatto ai sensi e con le modalità previste all'art. 2556 del Codice Civile, i requisiti di cui agli artt. 6 e 7 acquisiti dal cedente vengono riconosciuti al subentrante di diritto nell'esercizio dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento della gestione dell'azienda.

In caso di morte o di collocamento a riposo per invalidità o raggiungimento dell'età pensionabile del titolare dell'attrazione, i requisiti di cui agli artt. 6 e 7, acquisiti dal "de cuius" vengono riconosciuti ai di lui familiari purché di fatto già conviventi e cooperanti nella conduzione dell'attrazione.

ART. 10

Il concessionario dell'area è tenuto a versare, all'Amministrazione Comunale, una cauzione nella misura del doppio della tassa prevista per l'occupazione del suolo per il periodo richiesto e concesso.

La cauzione verrà restituita, in assenza di qualsiasi pendenza con l'Amministrazione Comunale, entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza della concessione purché il suolo venga lasciato nel pristino stato.

ART. 11

Il concessionario prima di installare l'attrazione, dovrà versare all'Amministrazione Comunale l'importo stabilito per l'occupazione del suolo pubblico.

L'installazione dell'attrazione dovrà avvenire secondo le direttive del Comando Polizia Municipale.

L'attrazione dovrà essere mantenuta in modo decoroso, efficiente, illuminata nelle ore notturne e dovrà funzionare nelle ore stabilite come dal Regolamento di Pubblica Sicurezza.

Oltre quanto previsto in materia di attività rumorose, il concessionario dovrà osservare le eventuali limitazioni d'orario che gli venissero imposte per il funzionamento dell'attrazione o per l'uso degli apparecchi di amplificazione o sonori.

ART. 12

Le attività dello Spettacolo Viaggiante su aree non comunali, e quindi in località private o demaniali non comprese nell'elenco di cui all'art. 9 della Legge 337 del 18 marzo 1968, sono subordinate al preventivo Nulla Osta del Sindaco, che potrà essere concesso esclusivamente per manifestazioni, mostre e festeggiamenti rionali o patronali; tenuto conto delle esigenze di non creare intralci alla circolazione, di evitare disturbo alla quiete pubblica ed inconvenienti igienici.

ART. 13

Per aree e tariffe di plateatico vedasi allegati n. 1 e 2, da aggiornare in base alle norme di Legge in materia.

TITOLO II° - OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE DA PARTE DI PARTITI POLITICI, OO.SS. ED ASSOCIAZIONI CULTURALI E RICREATIVE

ART. 14

Le aree pubbliche potranno essere concesse in uso ad Associazioni, Partiti Politici dell'arco costituzionale rappresentati in Parlamento, Organizzazioni Sindacali non aventi in ogni caso scopi di lucro, per manifestazioni di carattere ricreativo e culturale.

ART. 15

Le domande dovranno essere presentate al Sindaco (in bollo), almeno 45 giorni prima dell'inizio della manifestazione. Le autorizzazioni saranno concesse dal Sindaco o da un Assessore all'uopo delegato, sentita la Commissione di cui all'art. 4, con esclusione del rappresentante delle Associazioni di categoria, almeno trenta (30) giorni prima della data fissata per la manifestazione.

ART. 16

La concessione è subordinata al versamento di L. 100.000.= a titolo cauzionale, da depositare nelle mani dell'Economo Comunale, che le restituirà a fine manifestazione in assenza di qualsiasi pendenza con l'Amministrazione Comunale, inerente al ripristino dello stato originario dell'area concessa.

ART. 17

Le autorizzazioni per le manifestazioni di cui al presente titolo saranno concesse per un periodo massimo di giorni 15, comprendente anche le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature e del ripristino dell'area.

TITOLO III° - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18

Il concessionario dovrà curare la pulizia dell'area concessagli e della fascia circostante di almeno dieci metri.

Allo scopo l'Amministrazione Comunale fornirà il servizio Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani mediante sacchi in poliuretano a perdere che saranno raccolti dagli addetti al servizio.

Il concessionario dell'area corrisponderà per detto servizio l'indennità prevista dal relativo regolamento.

Resta vietato eseguire, senza speciale autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, escavazioni od altri lavori che alterino lo stato del suolo.

Allo scadere della concessione l'area dovrà essere lasciata nel pristino stato.

ART. 19

Tutte le spese relative la concessione, come bolli, stampati, ispezioni e collaudi degli impianti sono a carico dei concessionari.